

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F.

Allegati 1

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 167 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito

alla collaborazione in qualità di Unità Operativa n. 2 IMS nel progetto di ricerca corrente

con codice IZS ME 10/18 RC con capofila l'IZS del Mezzogiorno

L'anno dieci e nove addì Tredici del
mese di Maggio presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F.
dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio

VISTO l'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 (e successive modifiche ed integrazioni) in base al quale una quota pari all'1% del Fondo Sanitario Nazionale è destinata ad attività di ricerca corrente e finalizzata svolta, tra gli altri, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel campo della sanità animale, benessere animale e sicurezza degli alimenti;

PRESO ATTO che l'Istituto partecipa in qualità di Unità Operativa n. 2 IMS (Resp. Dott. Giovanni Savini) al progetto di Ricerca corrente anno 2018 dal titolo "Valutazione della presenza di sierotipi atipici e/o emergenti del virus della Bluetongue nel patrimonio caprino Calabrese" (codice IZS ME 10/18 RC) con proponente e capofila l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZS ME);

VISTO lo schema di accordo di collaborazione scientifica, allegato al presente provvedimento nella sua versione definitiva come concordata con l'IZS ME, diretto a disciplinare i reciproci rapporti nell'ambito del progetto di cui trattasi;

PRECISATO che la suddetta collaborazione non prevede assegnazione di somme in favore di questo Istituto, giusta nota del Ministero della Salute n. 40698 del 13/11/2006 inerente la gestione economica e tecnico-scientifica dei progetti di ricerca corrente ancora oggi in vigore, nella quale viene specificato, tra l'altro, che non è consentito il trasferimento di fondi tra Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

RILEVATO che questo Istituto è stato coinvolto nell'ambito del progetto di cui trattasi per le competenze specifiche del CESME (Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali) come richiesta, in via generale, dal Ministero della Salute nel "Piano di attività per la Ricerca Corrente degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali triennio 2012-2014" n. 7174 del 04/12/2012;;

RITENUTO di approvare e sottoscrivere l'accordo di collaborazione di cui trattasi allegato al presente provvedimento;

DELIBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.
2. Approvare e sottoscrivere l'accordo di collaborazione scientifica - allegato al presente provvedimento - diretto a disciplinare la collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZS ME) proponente e capofila, nell'ambito del progetto di ricerca corrente anno 2018 dal titolo "*Valutazione della presenza di sierotipi atipici e/o emergenti del virus della Bluetongue nel patrimonio caprino Calabrese*" (codice IZS ME 10/18 RC) nel quale l'Istituto figura come unità operativa n. 2 IMS (Resp. Dott. Giovanni Savini).

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. del bilancio anno corrente
Nome e cognome	IL DIRIGENTE PROPONENTE	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Ersilia Di Pancrazio	F.to Barbara Alessandrini	//

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate) F.to Nicola D'Alterio	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate) F.to Lucio Ambrosj
---	---

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Nicola D'Alterio**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni15...consecutivi.

Data 16.05.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L'ESECUZIONE DELLA

RICERCA CORRENTE ANNO 2018 TITOLO: "Valutazione della presenza di

sierotipi atipici e/o emergenti del virus della Bluetongue nel patrimonio caprino

Calabrese" Numero identificativo del progetto: IZS ME 10/18 RC

Codice CUP: C75B18000650001

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. DGSAF 28673 del 19/11/2018 ha approvato il progetto di ricerca sopra citato;

- Il progetto di ricerca è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" – Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME) che dichiara di ben conoscere i contenuti del progetto di ricerca stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno**, con sede legale in Portici (NA), Via Salute n. 2, CAP 80055, Partita IVA 01239801218, di seguito denominato "Istituto Capofila"

E

l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"**, con sede legale in Teramo, in via Campo Boario, CAP 64100, Partita IVA 00060330677, di seguito denominato "Ente Partner" che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'Unità Operativa n. 2 IMS, indicata nel progetto di cui in premessa

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nell'ambito del presente accordo di collaborazione scientifica, l'Istituto Capofila, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Antonio LIMONE, in qualità di Rappresentante Legale, assegna all' Ente Partner, rappresentato dal Dr. Nicola D'ALTERIO, in qualità di Direttore Generale F.F. e Rappresentante Legale, che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca previste nel progetto.

2. L'Ente Partner partecipa al suddetto progetto con l'Unità Operativa indicata nello stesso, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile Scientifico del progetto

Art. 2 - Responsabili Scientifici

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico del progetto la Dr.ssa Eugenia Riccelli che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.

2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata il Dr. Giovanni Savini che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile di cui al comma 1, per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.

3. Il Responsabile Scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.

4. L'Istituto Capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente Partner.

Art. 3 - Durata

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e coprirà l'intera durata del progetto.

Il progetto avrà durata di 24 mesi a decorrere dal giorno di inizio delle attività di ricerca fissate al 28 dicembre 2018.

I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'Unità Operativa dell'Ente Partner sono quelli indicati nelle fasi previste dal progetto.

2. Il Responsabile Scientifico del progetto, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione delle attività di ricerca.

La eventuale richiesta di proroga del progetto, debitamente motivata dal Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa richiedente, non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall'Istituto Capofila, all'ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni anteriori alla scadenza naturale del progetto, per la necessaria approvazione.

Art. 4 – Finanziamento

1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l'esecuzione della parte di ricerca affidata all'Ente Partner i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell'Ente Partner stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.

2. L'Ente Partner al termine della ricerca renderà conto le spese sostenute ed imputate al finanziamento ministeriale direttamente al Ministero, inviando apposita nota del prospetto riepilogativo dei costi sostenuti al Capofila.

Art. 5 - Relazioni Scientifiche

1. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia entro la scadenza del 12° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva entro la scadenza del 24° mese di ricerca.

2. Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca

3. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale entro 40 giorni antecedenti la nuova data di scadenza.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. Nei casi documentati in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza entro i termini previsti, ovvero in cui le indagini affidate all'Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti (ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al precedente art. 1), o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto, per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell'Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell'Ente Partner inadempiente.

Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l'Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell'ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell'Istituto Capofila e dell'Ente Partner, in parti

uguali.

2. Nelle pubblicazioni, da subordinare, ove occorra, all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati brevettabili, è obbligatorio citare tutti i partecipanti alla ricerca e che i risultati siano conseguenti ad una ricerca realizzata con il contributo del Ministero della Salute.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In conformità a quanto prescritto dall'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Istituto capofila e l'Ente partner sono contitolari del trattamento dei dati personali e tale rapporto è regolamentato con distinto accordo interno allegato al presente atto.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti reciprocamente si impegnano ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovino applicazione.

Art. 10 - Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 11 - Stipula

1. Il presente accordo consta di n. 9 pagine e viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con le modalità della firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Art. 12 - Imposta di bollo ed Imposta di registro

1. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa - parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Istituto Capofila, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

L'Unità operativa si impegna a corrispondere all'Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo – un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa - parte II - articolo 4. Le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Il Direttore Generale Dr. Antonio LIMONE	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Il Direttore Generale F.F. Dr. Nicola D'ALTERIO
---	--

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente accordo di collaborazione: art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Il Direttore Generale Dr. Antonio LIMONE	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Il Direttore Generale F.F. Dr. Nicola D'ALTERIO
---	--

-ALLEGATO 1-

Ricerca Corrente anno 2018 - Numero identificativo IZS ME 10/18 RC

ACCORDO INTERNO TRA CONTITOLARI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito Regolamento)

TRA

1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (di seguito Istituto capofila), nella persona di dott. Antonio Limone, nella sua qualità di Rappresentante Legale, con sede in Napoli (NA), Via Salute n. 2, CAP 80055, Partita IVA 01239801218

Titolare1

E

2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"(di seguito Ente partner) nella persona del dott. Nicola D'Alterio, nella sua qualità di Rappresentante Legale pro tempore, con sede in Teramo (TE), Campo Boario, CAP 64100, P.IVA 00060330677 e C.F. 80006470670

Titolare2

PREMESSO CHE

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede, all'art. 26, che "allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento".

I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante il presente

accordo interno:

- le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Contitolarità del trattamento

1. I titolari in epigrafe indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi dei trattamenti di seguito indicati:

- raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso di dati personali contenuti in specifici applicativi;
- comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei soggetti istituzionali in ordine alle attività amministrative e/o alla divulgazione dei risultati ottenuti.

2. I titolari si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati.

Art. 2 - Responsabilità derivante dalla contitolarità del trattamento

1. Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, i titolari in epigrafe indicati, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, sono direttamente responsabili della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al Regolamento.

2. Nei confronti degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dai trattamenti di cui all'art. 1, c. 1, del presente accordo, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo.

3. Per i trattamenti diversi da quelli elencati all'art. 1, c. 1, del presente accordo,

ciascun titolare risponde singolarmente in relazione alle competenze proprie nell'ambito del progetto.

Art. 3 – Informativa agli interessati

1. Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento vanno fatte a cura del titolare a cui l'interessato si rivolge, fermo restando l'onere di informare tempestivamente gli altri titolari in ordine a eventuali circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.

2. Fermo restando che l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento, i punti di contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun titolare.

Art. 4 - Trasparenza nei confronti degli interessati

Il presente accordo, conformemente alla prescrizione dell'art. 26 del Regolamento e per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli interessati consultando i rispettivi siti web dei titolari (www.izsmportici.it – www.izs.it).

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Il presente accordo, formato in duplice copia, da sottoporsi a registrazione solo in caso d'uso, viene letto, firmato e sottoscritto come segue.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno

Il Direttore Generale

Dr. Antonio LIMONE

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Il Direttore Generale F.F.

Dr. Nicola D'ALTERIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente.